Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 14 ottobre 2015
(OR. en)

13041/15

Fascicolo interistituzionale: 2006/0058 (CNS)

AVIATION 121
USA 30
RELEX 821

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. prec.:	8656/06 AVIATION 62 RELEX 250 USA 29
n. doc. Comm.:	COM(2015) 491 final
Oggetto:	Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 491 final.

All.: COM(2015) 491 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.10.2015
COM(2015) 491 final

2006/0058 (CNS)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 25 e 30 aprile 2007, la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, hanno firmato un accordo sui trasporti aerei ("l'accordo sui trasporti aerei UE/Stati Uniti"). Tale accordo era destinato, tra l'altro, a facilitare l'ampliamento delle opportunità del trasporto aereo internazionale aprendo l'accesso ai mercati e massimizzando i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'oceano Atlantico.

Per quanto riguarda l'UE, sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti dell'Accordo. Il processo di ratifica da parte degli Stati membri è stato completato nel 2014. La Repubblica di Croazia aderirà all'accordo conformemente alla procedura prevista nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'UE.

La presente proposta modifica la proposta iniziale della Commissione (2006/0058 (CNS))[1], in particolare per tener conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Per facilitare l'esame da parte del Consiglio, il testo in questione è presentato come proposta modificata.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non applicabile

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Non applicabile

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006PC0169(02)&from=EN.

2006/0058 (CNS)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d'America (di seguito "l'accordo") conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(2) L'accordo è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007. È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra (di seguito "l'accordo") è approvato a nome dell'Unione.

2. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 26 dell'Accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo ed effettua la seguente notifica:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, alla "Unione europea"."

[2] GU C 81 E/01 del 15.3.2011.

Articolo 2

1. Nel comitato misto, istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo, l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione.

2. La posizione che l'Unione deve assumere in sede di comitato misto per quanto riguarda le questioni di cui agli articoli 14 e 20 dell'accordo è adottata dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente